



Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.: +39.02.54123457 - +39.02.65560922

Ai gentili clienti

Loro sedi

PIR: i chiarimenti sulla detassazione dei piani di investimento

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n.3/E del 26.02.2018**, ha fornito numerosi chiarimenti in materia di **piani di risparmio di lungo termine (PIR)**. Con legge n. 232/2016 sono state previste alcune agevolazioni a favore di coloro che **stipulano piani individuali di risparmio con mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di 5 anni**: in tal caso trova applicazione **l'esenzione totale da interessi, dividendi, capital gain e imposta di successione**. Grazie a tale strumento, qualora vengano rispettate le condizioni previste dalla legge (il limite più significativo è l' "holding period" dell'investimento pari a 5 anni), **gli investitori potranno sostanzialmente percepire utili, interessi e rendite di capitale al lordo senza applicazione dell'imposta**. Tra i vari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, evidenziamo i seguenti: *i*) anche i **minori** possono stipulare PIR; *ii*) il termine di 5 anni (holding period) si riferisce ad ogni **singolo strumento finanziario**; *iii*) in caso di rimborso dell'investimento prima del quinquennio, il contribuente può beneficiare del regime agevolato **reinvestendo nuovamente il controvalore** entro 90 giorni; *iv*) nel caso in cui non venga rispettato il quinquennio, gli intermediari finanziari recuperano l'imposta da versare **senza applicazione di alcuna sanzione**; *v*) gli eventuali **trasferimenti del PIR da un intermediario all'altro** non rilevano ai fini della fruizione dei benefici fiscali; *vi*) un contribuente può avere solo un PIR; *vii*) il **limite massimo** di investimento agevolato è pari a 150.000 nel quinquennio (30.000 euro l'anno).

Premessa

Con la **[circolare n. 3/E del 26.02.2018](#)** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni relativamente ai **piani agevolati di risparmio a lungo termine**. I chiarimenti si riferiscono, in particolare, alle agevolazioni previste dalla legge n. 232/2016 (art. 1, commi da 100 a 114) a favore di coloro che **stipulano un piano di investimento personalizzato e mantengono l'investimento per un periodo non inferiore a 5 anni**.

In tal caso, secondo quanto previsto dalla legge n. 232/2016, i contribuenti possono **beneficiare dell'esenzione totale sui redditi percepiti a titolo di interesse, capital gain e dividendi**, nonché **l'esenzione dall'imposta di successione**.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni dettagli relativamente **all'ambito soggettivo di applicazione, agli investimenti ed ai requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione fiscale**: tra i vari chiarimenti quello secondo cui gli investimenti possono essere agevolati anche nel caso in cui siano rimborsati prima del termine di 5 anni, a condizione che il controvalore sia investito per equivalente in altri investimenti.

In ogni caso l'Agenzia delle Entrate esclude l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano il periodo di mantenimento minimo degli investimenti: in tal caso verrà di fatto **disapplicato il regime di esenzione con applicaione dell'imposta**. Ancora, qualora il periodo di mantenimento sia stato rispettato solo con riferimento ad alcuni degli investimenti del PIR, l'imposta verrà applicata solo con riferimento a quegli investimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione (la mancanza del requisito rispetto a uno o più investimenti non fa decadere dei benefici concessi sugli investimenti che rispettano l'holding period).

CHIARIMENTI PIR

Stipula di un PIR	Se vengono rispettate le condizioni previste, il contribuente può fruire di utili, dividendi, interessi, plusvalenze in regime di esenzione d'imposta.
Termine minimo	I PIR non hanno una durata prestabilita ma viene richiesto un periodo di mantenimento degli investimenti di 5 anni per poter beneficiare dell'agevolazione.
Mancato rispetto	Nel caso non venga rispettato il periodo di mantenimento non si applicano sanzioni, ma solo l'imposta sugli investimenti (intesi singolarmente, con esclusione della revoca dell'esonero su tutto il piano).
Morte dell'investitore	Essendo un'ipotesi né preveduta né voluta dall'investitore, non si applica la recapture dei redditi anche se il decesso avviene prima del quinquennio richiesto ai fini fiscali.

Chi può stipulare un PIR?

Il regime fiscale in esame si applica in capo a persone fisiche "fiscalmente" residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria **al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale**, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno **cinque anni**, nell'ambito di un **piano individuale di risparmio (PIR)** appositamente costituito presso un intermediario abilitato.

Osserva

La condizione di soggetto residente in Italia, presupposto per l'applicazione del presente regime fiscale, deve essere **sussistente al momento di costituzione (o trasferimento) del piano**.

Tenuto conto che il requisito della residenza fiscale in Italia è richiesto, senza possibilità di deroghe, si ritiene che il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte del titolare del piano comporti il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge per fruire della agevolazione. In tal caso, a decorrere dalla data in cui si considera mutata la residenza, si applica il regime fiscale proprio dei soggetti non residenti.

La legge sancisce un limite alla titolarità del PIR in quanto ciascuna persona fisica "non può essere titolare di più" di un PIR e ciascun PIR "non può avere più di un titolare". Resta, pertanto, esclusa la possibilità che una persona fisica sia titolare di più di un PIR e che detti rapporti siano intestati a più soggetti.

La legge n. 232/2016, inoltre, non contiene limiti minimi all'età delle persone fisiche che possono essere titolari di un PIR e, pertanto, si ritiene che anche un minore possa rivestire tale qualifica. In tale ipotesi, si ricorda che, ai fini della tassazione del reddito, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del TUIR, "i redditi del minore soggetti all'usufrutto legale dei genitori" sono imputati ai genitori titolari dell'usufrutto.

Osserva

Ne consegue che, al fine di rispettare il principio di unicità, il regime di non imponibilità in esame si applica solo nel caso in cui l'usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato ad un minore, **non sia contemporaneamente titolare di altro PIR**.

Nel caso in cui i redditi dei minori non siano soggetti ad usufrutto, la richiesta di costituzione del PIR dovrà essere effettuata dal soggetto delegato ad operare per le posizioni intestate al minore. In questo caso, il soggetto delegato può anche essere intestatario di un proprio PIR.

Con riferimento alla **cumulabilità** della disciplina in esame con le misure dell'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, recante incentivi per gli investimenti in start-up innovative, si osserva che in linea generale, le problematiche in materia di cumulo vengono a porsi in relazione alla concomitante applicazione di un'agevolazione con altri incentivi, concessi anche per finalità diverse, ma aventi ad oggetto (in tutto o in parte) gli stessi investimenti ammissibili e gli stessi presupposti di applicabilità.

AMBITO SOGGETTIVO PIR

Chi può beneficiarne	Persone fisiche residenti in Italia per investimenti al di fuori dell'attività di impresa commerciale.
Limite ai PIR	Non possono essere stipulati più PIR contemporaneamente.
Minori	Non c'è un limite di età alla stipula di un PIR. Nel caso di usufrutto legale da parte dei genitori, questi non devono aver stipulato a loro volta un PIR.
Start up	I benefici del PIR possono essere cumulati agli incentivi in materia di start-up.

A quali redditi si applica l'esenzione dall'imposta?

Il regime di non imposizione si applica ai **redditi di capitale** di cui all'articolo 44 del TUIR (interessi, rendite, compensi per prestazioni di fideiussione, utili e altri proventi) e ai **redditi diversi di natura finanziaria** previsti dall'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinques, TUIR (plusvalenze / rimborsi) derivanti da determinati investimenti effettuati nel rispetto della disciplina del PIR. Sono esclusi dal regime in questione le seguenti tipologie di redditi:

- i redditi che **concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente**;
- i redditi di capitale e i redditi diversi **derivanti da partecipazioni che sono considerate "qualificate"**.

Osserva

Il requisito della **assenza di partecipazioni "qualificate"**, come appena illustrato, deve essere attestato dal titolare del piano, il quale dichiara, all'intermediario presso il quale lo stesso è detenuto, l'assenza di percentuali di partecipazione o di diritti di voto detenute, anche tramite familiari o società controllate, tali da rendere le proprie partecipazioni "qualificate". Detta dichiarazione, appositamente rilasciata, deve contenere, tra l'altro, l'impegno dell'investitore a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in dette percentuali se rilevanti ai fini della modifica della natura della partecipazione.

Per beneficiare del regime di non imponibilità occorre che gli investimenti oggetto del piano abbiano determinate caratteristiche e rispettino specifici vincoli di composizione e limiti. In primo luogo, deve trattarsi di **"strumenti finanziari"**, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato e in Stati membri UE o SEE, con stabili organizzazioni in Italia, c.d. **"investimenti qualificati"** (da non confondere con il concetto di partecipazione qualificata, che invece si riferisce alla concentrazione dei diritti di voto o sul patrimonio di una società).

In sostanza, il risparmio conferito nel PIR deve essere destinato per almeno il 70 per cento (quota cd.

“obbligatoria”) a investimenti qualificati e, per la restante parte (quota cd. “libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Che forme può assumere concretamente un PIR?

Secondo quanto previsto dalla legge n. 232/2016, il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare gli investimenti attraverso:

LA FORMA DEL PIR

I	Un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato
II	un rapporto di gestione di portafoglio esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato
III	altro “stabile rapporto” con un intermediario abilitato esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato
IV	la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispettino i requisiti di investimento richiesti dalle norme, in tal caso non è richiesta l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazioni tra i soggetti abilitati all’applicazione di detto regime fiscale

La costituzione del piano deve avvenire avvalendosi di **operatori professionali** quali:

- **gli intermediari residenti** e stabili organizzazioni di intermediari esteri, abilitati all’applicazione del regime del risparmio amministrato (banche, società d’intermediazione mobiliare, fiduciarie che amministrano beni per conto terzi, poste italiane spa, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, società di gestione del risparmio);
- **imprese di assicurazioni** residenti nel territorio dello Stato;
- **imprese di assicurazione non residenti** che operano nel territorio dello Stato tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.

Esistono limiti agli investimenti?

La legge n. 232/2016 stabilisce un limite all’entità (cd. plafond) delle somme o valori da destinare al PIR. L’importo investito, infatti, **non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro**, con un **limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro**. Tuttavia, non è previsto un arco temporale prefissato per il raggiungimento del “tetto” massimo complessivo.

E' comunque consentito destinare al piano importi inferiori al limite annuo di 30.000 euro. In tale ultimo caso, l'importo non investito in un anno può essere investito negli anni successivi, rispettando sempre il limite annuale di 30.000 euro. Ciò comporta che il limite complessivo di 150.000 euro può essere raggiunto in un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Osserva

Se, quindi, l'investimento effettuato nel primo anno è pari a 10.000 euro, tenuto conto che in ciascuno dei quattro anni successivi, l'investimento non potrà essere superiore a 30.000 euro, l'ulteriore investimento di 20.000 euro potrà essere effettuato negli anni successivi al quinto.

Al fine del computo dei predetti limiti, si tiene conto delle somme affidate all'intermediario (bancario, finanziario o impresa di assicurazione) ovvero, nel caso di conferimento di strumenti finanziari già posseduti, del loro valore alla data di conferimento.

Quali sono i limiti di mantenimento dell'investimento?

La legge n. 232/2016, come anticipato sopra, dispone che **gli "strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni"** (cd. requisito temporale).

In merito alle modalità di computo di detto periodo minimo di detenzione, l'Agenzia chiarisce che deve farsi riferimento alla **data puntuale di acquisto** (o sottoscrizione) dello strumento finanziario oggetto di investimento e quella di cessione o rimborso. In particolare, l'acquisto degli strumenti si considera effettuato al momento in cui le relative somme sono effettivamente versate.

Il predetto vincolo di detenzione, stante la genericità della norma, sembra riguardare **tutti gli strumenti finanziari detenuti nel PIR e, dunque, sia gli investimenti in strumenti finanziari che rispettano le caratteristiche indicate sia gli investimenti "non qualificati"** inclusi nella quota libera che, secondo quanto sopra illustrato, possono essere effettuati nei limiti del 30 per cento del valore complessivo del piano stesso.

Osserva

Tale vincolo temporale non rileva, invece, per la liquidità detenuta in conti correnti che, in ogni caso, non può eccedere il 10 per cento del valore complessivo del piano.

Detto requisito deve essere mantenuto **esclusivamente in capo al titolare del PIR che deve tenere gli investimenti per almeno cinque anni.**

In caso di investimenti indiretti effettuati tramite la sottoscrizione di OICR o la stipula di polizze assicurative, il vincolo di detenzione è riferito esclusivamente all'investitore che deve mantenere la quota dell'OICR o la polizza, PIR compliant, per il periodo minimo previsto.

Cosa succede se non viene rispettato il termine?

Il mancato rispetto del vincolo di detenzione comporta la perdita del beneficio fiscale con la ripresa a tassazione (recapture) dei redditi realizzati nel periodo di investimento e non assoggettati ad imposizione. In particolare, il comma 106 dell'art. 1 legge n. 232/2016 prevede che in caso di *“cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie”*.

In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, **il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari.** La legge n. 232/2016 prevede, inoltre, che il suddetto reinvestimento deve essere operato in strumenti finanziari ammessi dalla disciplina del PIR **entro novanta giorni dal rimborso.**

L'ipotesi presa in considerazione è quella degli strumenti finanziari, inseriti nel piano, per i quali è previsto il rimborso e quest'ultimo si verifica prima del compimento del periodo minimo di detenzione richiesto dalla legge per fruire compiutamente del regime di agevolazione fiscale dalla stessa previsto. In tal caso, il mancato rispetto dell'holding period dipende dalla durata (anche residua) dello strumento. In considerazione di ciò, il legislatore ha derogato al principio secondo cui, per fruire dei benefici fiscali in esame, è necessario che lo strumento finanziario sia detenuto per un periodo minimo ma, al contempo, ha imposto un **obbligo di “reinvestimento” del controvalore conseguito con il rimborso entro 90 giorni dalla data del rimborso stesso al fine di mantenere il beneficio fiscale solo se l'investimento in strumenti di durata inferiore ai cinque anni viene, in sostanza, “continuato” attraverso l'acquisizione di un altro strumento, per il periodo di tempo minimo ordinariamente richiesto.**

Conseguentemente in caso di **rimborso degli strumenti finanziari prima del decorso dell'holding period, il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato.**

La “sostituzione” del primo strumento con il secondo, finalizzata ad assicurare il rispetto del vincolo di detenzione (anche quando il primo ha una durata inferiore a quella necessaria per detenere nei termini di legge), non deve far venir meno il rispetto dei vincoli di “composizione” dell’investimento e di “concentrazione”.

Le imposte che devono essere corrisposte, unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), sono versate dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione con apposito codice tributo che verrà istituito dalla Agenzia delle Entrate. Al riguardo, si precisa che **nel caso di cessione o rimborso prima dei cinque anni, tenuto conto del termine di 90 giorni entro cui adempiere all’obbligo di reinvestimento, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo di reinvestimento.**

Si può decadere dal regime agevolato?

Nel caso in cui le condizioni previste ai commi 102, 103 e 104 dell’articolo 1 legge n. 232/2016 non risultino rispettate, il titolare del piano **decade dal beneficio fiscale**. Le disposizioni indicate si riferiscono, in particolare:

LE CONDIZIONI

I	Il rispetto del “vincolo di composizione”, sia in termini quantitativi (70 per cento e relativo 30 per cento) che temporali (per i due terzi dell’anno), del patrimonio conferito nel piano (comma 102).
II	Il rispetto della quota del 10 per cento di “concentrazione” negli investimenti qualificati, in depositi e liquidità (per i due terzi dell’anno) (comma 103).
III	Il rispetto delle condizioni di cui al comma 104 nel caso di OICR PIR compliant (per i due terzi dell’anno).
IV	L’assenza di investimenti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella predetta nella white list (comma 105).

Più in dettaglio, il venir meno delle condizioni previste per l’agevolazione comporta:

- la “decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni” per il periodo minimo di detenzione dei cinque anni;
- l’obbligo di **corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di**



Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.: +39.02.54123457 - +39.02.65560922

sanzioni, sui redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano (recapture).

Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Csa International Consulting Srl

Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco

Milano, 17 aprile 2018